

Pubblicato il 07/12/2021

N. 03698/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2021, proposto da Saepi Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Trecastagni, non costituito in giudizio;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sull'istanza registrata al prot. n. 3517 del 17.02.2021, intesa ad ottenere una nuova destinazione urbanistica delle particelle di proprietà di parte ricorrente identificate catastalmente al foglio 18, part. 3780, 3782, 3787, 3791, 754, 740, 756, 363.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Diego

Spampinato;

Considerato che:

- con ricorso notificato via PEC il 7 maggio 2021 e depositato il 17 maggio 2021 parte ricorrente impugna il silenzio inadempimento formatosi sulla diffida del 17 febbraio 2021 (allegato al ricorso *sub* 4), con cui è stata richiesta la zonizzazione dell'area indicata in epigrafe in conseguenza della decadenza dei vincoli gravanti su tali fondi;
- nel certificato urbanistico n. prot. 6856 del 26 marzo 2021 (allegato al ricorso *sub* 2) si legge che «...sono decaduti i vincoli discendenti dal P.R.G. soggetti ad esproprio e/o di inedificabilità assoluta...»;
- il Comune intimato non si è costituito;
- parte ricorrente afferma che l'Amministrazione comunale non abbia proceduto all'assegnazione di una destinazione urbanistica dell'area di cui si tratta;
- alla camera di consiglio del 1 dicembre 2021 la causa è passata in decisione;

Ritenuto:

- provato l'assunto di parte ricorrente che l'Amministrazione comunale non abbia proceduto all'assegnazione di una destinazione urbanistica dell'area di cui si tratta, attesa la mancata costituzione del Comune intimato e comunque il suo silenzio sul punto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703);
- sussistere l'obbligo di provvedere sull'istanza di riclassificazione delle aree sottoposte a vincoli espropriativi decaduti, nel solco di quanto da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis*, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 9 agosto 2021, n. 2649), con orientamento da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi;
- che il ricorso vada quindi accolto, con conseguente condanna del Comune intimato a pronunciarsi espressamente sull'istanza di riclassificazione urbanistica indicata in epigrafe entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione, o

notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza;

- di nominare Commissario *ad acta*, per il caso di ulteriore inadempienza, il Dirigente del Dipartimento dell'urbanistica – Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento, in possesso delle competenze professionali idonee all'espletamento dell'incarico, perchè provveda, entro giorni 120 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune intimato;

- che le spese, delle quali il procuratore costituito ha chiesto la distrazione in proprio favore, debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Trecastagni di pronunciarsi, con provvedimento espresso, in ordine alla domanda proposta da parte ricorrente, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario *ad acta* il Dirigente del Dipartimento dell'urbanistica – Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento, in possesso delle competenze professionali idonee all'espletamento dell'incarico, perchè provveda, entro giorni 120 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune intimato; c) condanna il Comune intimato al pagamento, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in via equitativa in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

L'ESTENSORE
Diego Spampinato

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO